

4[^] International Meeting
London, 20-23 March 2024

21/03/2024

ATTI DEL CONVEGNO



***Cassa Forense e Avvocati Italiani
all'estero – Prospettive per l'Avvocato
Europeo***

Sommario

<i>Cassa Forense e Avvocati Italiani all'estero – Prospettive per l'Avvocato Europeo</i>	4
RELATORI:.....	4
<i>Abstract</i> :.....	4
Carlo Carrozza, Delegato Cassa Forense	6
Sulla contribuzione obbligatoria per gli avvocati iscritti ad un Albo Italiano che esercitano la propria attività in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.	6
La posizione di Cassa Forense.....	8
Paola Ilarioni, Dirigente Cassa Forense.....	10
Sull'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense.....	10
Il richiamo al buon senso quale parametro per definire i casi dubbi.	10
I criteri di valutazione usati da Cassa.	11
Sulla obbligatorietà dell'invio a Cassa del Modello 5	11
Sul ricorso all'istituto della sospensione volontaria di cui all'art. 20, co. 2, L. 247/2012.....	13
Il dibattito	15
La situazione del Regno Unito.....	15
Applicabilità della normativa europea sopra richiamata.....	16
Sull'Ente titolare del potere di individuare la legge applicabile alle obbligazioni previdenziali	18

Riflessioni generali. Gli avvocati esercenti attività all'esterno dell'area UE. La giurisprudenza nazionale.....	20
Il caso: Emirati Arabi	20
Il Caso: Federazione Russa.....	21
Negli USA. L'accordo di sicurezza sociale.	22
Conclusioni.	23
Proposte.	24

Cassa Forense e Avvocati Italiani all'estero – Prospettive per l'Avvocato Europeo

Giovedì, 21 marzo 2024 ore 16:00,

Consolato Generale d'Italia a Londra, Harp House 83-86 Farringdon Street London, EC4A 4BL

L'evento è stato organizzato da ITALAWYERS in collaborazione con Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli e l'Associazione Italiana Giovani Avvocati - AIGA di Londra.

Dopo i saluti iniziali del Console Generale d'Italia a Londra Domenico Bellantone, del Presidente del Comites Alessandro Gaglione e la presentazione dell'evento da parte dei Presidenti delle Associazioni organizzatrici, Valeriano Drago per Italawyers, Andrea Eletto per AIGA Londra, Felice Napolitano per Fondazione AIGA Tommaso Bucciarelli, Carlo Foglieni per AIGA Nazionale Elisa Fioroni Torrioni per Ufficio Bandi Europei AIGA e Daniela Giraudo, della Delegazione Italiana della Cassa Nazionale Forense presso il Consiglio Ordini Forensi d'Europa, la parola è passata ai rappresentanti di Cassa Forense.

RELATORI:

Carlo Carrozza, Delegato Cassa Forense,

Paola Ilarioni, Dirigente Cassa Forense,

Elisa Fioroni Torrioni, responsabile Ufficio Bandi Europei AIGA;

Cinzia Capizzi, Consigliere Nazionale Aiga

Romina Lanza, Responsabile Ufficio Relazioni con l'Estero della Fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli"

I lavori sono stati moderati da Vania Marinello, Avvocato e Solicitor, membro del Consiglio Direttivo di ITALAWYERS.

Abstract: *Lo scopo del presente contributo è quello di ricostruire i tratti salienti delle relazioni dei rappresentanti della Cassa Forense tenute durante il Convegno "Cassa Forense e Avvocati Italiani all'Estero – Prospettive per l'Avvocato Europeo", riportando i riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati e le principali questioni poste con specifico riferimento agli avvocati italiani operanti nel Regno Unito e, in generale, a quelli operanti all'Estero.*

Molti interrogativi restano aperti, ma lo scambio e il confronto delle diverse prospettive è certamente foriero di possibili e propositivi sviluppi, attesa l'apertura al dialogo manifestata da Cassa e l'esigenza sempre più imminente di un intervento legislativo.

Il presente contributo non ha alcuna pretesa di completezza, né mira ad offrire risposte, ma va interpretato come una cronaca di quanto emerso nel corso del predetto Convegno.

La versione integrale video delle relazioni è disponibile sulla pagina Facebook di Italyanyers www.facebook.com/italanyers.

La redazione del presente contributo è stata curata dall'avv. Roberta Errico, del Foro di Napoli, con sede operativa anche in Germania, socio ordinario di Italyanyers.

Carlo Carrozza, Delegato Cassa Forense

Sulla contribuzione obbligatoria per gli avvocati iscritti ad un Albo Italiano che esercitano la propria attività in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea.

Il primo intervento, condotto dal delegato Cassa Forense, avv. Carlo Carrozza, si è concentrato sulla ricostruzione del quadro normativo europeo e nazionale per l'individuazione della legge applicabile agli obblighi contributivi gravanti sugli avvocati esercenti attività professionale in uno o più Stati Membri.

E' stato, a tal riguardo, fatto esplicito riferimento agli artt. 12 e 13 Regolamento CE n. 883/2004¹, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Art. 12, co. 2, che **disciplina l'esercizio temporaneo di attività di lavoro autonomo transfrontaliera**: *La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.*

Art. 13, co. 2, che **detta i criteri di collegamento per determinare la legge applicabile** nel caso di esercizio abituale di attività di lavoro autonomo in due o più stati membri, dando prevalenza

a) alla legislazione dello Stato membro **di residenza** se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

oppure

b) alla legislazione dello Stato membro in cui **si trova il centro di interessi delle sue attività**, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività;

nonché agli artt. 11 e 13 del Regolamento CE n. 987/2009², recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Art. 11, recante gli **Elementi per la determinazione della residenza**, nel caso di divergenza le istituzioni di due o più stati membri:

a) *durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;*

b) *la situazione dell'interessato tra cui:*

i) *la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;*

ii) *situazione familiare e legami familiari;*

iii) *esercizio di attività non retribuita;*

iv) *per gli studenti, fonte del loro reddito;*

¹ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20110111:IT:PDF>

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0987-20140101&from=RO>

v) alloggio, in particolare quanto permanente;

vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo.

Art. 13, co. 3, secondo cui *ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base (Regolamento CE n. 883/2004), **per persona «che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.***

Art. 13, co. 8, che, *ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base (Regolamento CE n. 883/2004), per «**parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma**» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.*

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

...

*b) per l'attività autonoma, **il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.***

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

Art. 13, co. 9-10, che, *ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2, lett. b) del regolamento di base (Regolamento CE n. 883/2004), il «**centro di interessi**» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione **tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali**, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.*

*Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate **tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.***

La posizione di Cassa Forense.

Il sopra citato quadro normativo è stato recepito dall'art. 1, co. 6, del Regolamento unico della previdenza forense di attuazione dell'art. 21, co. 8 e 9, della L. 247/2012 (Legge di riforma dell'ordinamento della professione forense), secondo cui i regolamenti europei n. 883/2004 e n. 987/2009 si applicano **ai fini della determinazione della legislazione previdenziale applicabile agli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea.**

Resta confermato il criterio della residenza del professionista (già previsto nella disciplina previgente Regolamento CE n.1408/71), integrato con quello dello svolgimento di "una parte sostanziale della sua attività", da determinarsi facendo riferimento alla parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività e, in particolare, agli elementi del fatturato, dell'orario, del numero di servizi e/o del reddito.

In questi termini si segnala:

Corte d'Appello di Brescia n. 411/2017: *L'unico criterio per individuare la legislazione applicabile è quello della determinazione **della parte sostanziale dell'attività professionale**, dovendo escludersi la configurabilità di un diritto di "opzione" rimesso alla volontà del professionista di una Cassa straniera.*

Corte di Cassazione Civile, 19 marzo 2018, n. 6776: *Per definire **la parte sostanziale dell'attività svolta in uno Stato membro**, il regolamento di attuazione (n. 987/2009) è entrato ancor di più in dettaglio, introducendo, **per l'attività autonoma, i seguenti criteri indicativi: fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e/o reddito** (art. 14, comma 8 lett. b, regolamento cit.), con l'ulteriore rilievo per cui "nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione" (art. 14 cit., ultimo periodo); così come è stato precisato che per determinare il centro di interessi delle attività di un lavoratore autonomo occorre considerare tutti gli elementi che compongono le attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze (art. 14, comma 9 regolamento cit.).*

...

*Nella vicenda all'esame della Corte, l'assoggettabilità alla legislazione italiana in materia di sicurezza sociale della quale si controverte e, in particolare, agli obblighi di iscrizione alla Cassa forense con relativa obbligazione contributiva e di comunicazione del reddito professionale prevista dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, va affermata non perché l'avvocato G. sia un cittadino comunitario **perché trattasi di professionista iscritto all'Albo professionale in Italia dove, con continuità, esercita la professione, produce redditi, assolve l'obbligazione tributaria** (solo in Italia, peraltro, come si evince dagli stessi atti difensivi del professionista in questo giudizio di legittimità), **ha la residenza***

(fin dal 1978, come si evince anche dalla sentenza della Corte di giustizia 30 novembre 1995 cit.), e il centro di interessi.

L'avv. Carrozza ha, quindi, concluso il suo intervento ribadendo la posizione di Cassa Forense, già nota in un articolo del 23 novembre 2015 a firma dell'Avv. Marcello BELLA, Dirigente dell'Ufficio legale di Cassa Forense, reperibile nella sezione *News* del sito di Cassa Forense³, che può essere così riassunta:

L'obbligo di versare i contributi alla Cassa Forense, in presenza dei "requisiti" anzidetti, sussiste anche per l'avvocato "europeo" iscritto all'albo professionale in Italia congiuntamente all'iscrizione in un albo professionale in un paese della Comunità europea ed all'ente previdenziale "estero". Né tale iscrizione (e l'obbligo di inviare la comunicazione reddituale obbligatoria), costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libertà di circolazione.

³ <https://www.cfnews.it/diritto/avvocati-che-esercitano-allestero-e-obbligo-di-iscrizione-alla-cassa-forense/>

Paola Ilarioni, Dirigente Cassa Forense

Sull'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense.

La dott.ssa Paola Ilarioni ha introdotto la sua relazione evidenziando come l'esigenza di raccordare la normativa nazionale con quella di fonte sovranazionale, sopra richiamata e descritta dall'avv. Carrozza, è stata soddisfatta con l'adozione da parte di Cassa Forense del proprio Regolamento Unico sulla previdenza Forense.

Detto Regolamento, in attuazione dell'art. 21, comma 8 e 9 della l. n. 247/2012, ha introdotto nel **sistema il meccanismo per cui l'iscrizione all'Albo professionale italiano determina l'automatica iscrizione alla Cassa Forense:**

Art. 1, comma 1 e 4:

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge 141/1992.

...

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di Avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.

e ha rimosso ogni dubbio in merito alla applicabilità agli avvocati della normativa comunitaria di cui ai sopra citati regolamenti europei agli avvocati:

Art. 1, comma 6:

Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Il richiamo al buon senso quale parametro per definire i casi dubbi.

In presenza di questo scenario normativo, le **maggiori difficoltà** riscontrate da Cassa riguardano l'individuazione di **soluzioni chiare in tutte le ipotesi in cui non esiste una disciplina sovranazionale specifica** che, al pari della normativa europea, **chiarisca i criteri da seguire per individuare la legge applicabile.**

La dott.ssa Ilarioni ha rappresentato come, negli ultimi tempi, il tema è stato affrontato con riferimento agli avvocati esercenti la loro attività nel Regno Unito per i quali non sarebbe possibile sostenere con certezza il richiamo alla normativa europea.

In questa ipotesi, e in generale laddove manchi una normativa sovranazionale *ad hoc*, la dott.ssa Ilarioni ha dato conto della tendenza di **Cassa Forense a far ricorso al buon senso**, mutuando *“i criteri di cui al regolamento n. 883/2004 e n. 987/2009”* per evitare situazioni più svantaggiose per il professionista.

I criteri di valutazione usati da Cassa.

La dott.ssa Ilarioni ha poi ricostruito **il percorso valutativo** che viene effettuato da Cassa soffermandosi sui parametri di base che, a tale scopo, sarebbero utilizzati:

- la **residenza dell'avvocato all'estero**, trattandosi di requisito determinate per l'individuazione del centro principale di affari così come inteso dalla normativa europea;
- la **sussistenza di una gestione previdenziale obbligatoria in altro Stato** da parte dell'avvocato esercente la propria attività all'estero, mediante attestazione documentale del versamento di simili contributi presso l'Ente Previdenziale dello Stato in cui il medesimo avvocato ha la residenza;
- il **collegamento**, anche **ai fini fiscali**, diretto **tra lo Stato di residenza e l'avvocato** in questione;
- le **consistenze reddituali comunicate** in Italia **attraverso il Modello 5** dal professionista per verificare la sussistenza o no di un esercizio sostanziale dell'attività professionale in Italia,
- infine, per verificare la congruità dei dati, **accesso all'anagrafe tributaria** del professionista,

e **laddove tutti questi elementi coincidono**, precisa la dott.ssa Ilarioni Cassa adotta in favore del professionista di un provvedimento di **esenzione dall'iscrizione alla Cassa** e conseguentemente dagli obblighi contributivi previsti dalla legge italiana.

L'esenzione, in ogni caso, precisa ulteriormente la dott.ssa Ilarioni, viene accompagnata da una comunicazione all'interessato nella quale lo si invita ad informare l'Ente previdenziale italiano di eventuali mutamenti di fatto che dovessero far venir meno i presupposti di cui alla concessa esenzione, tra cui il luogo di residenza, e lo si invita a continuare a procedere all'invio del Modello 5, allo scopo di consentire all'Ente di verificare la permanenza della condizione per ottenere l'esenzione, ossia il mancato svolgimento in Italia di attività sostanziale.

Sulla obbligatorietà dell'invio a Cassa del Modello 5

Quanto all'obbligo di comunicazione reddituale attraverso l'invio del Modello 4 il riferimento è stato fatto all'art. 17, co. 1, della L. 576/1980.

Tutti gli avvocati iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Sulla base di tale disposizione, **l'obbligo di comunicazione reddituale va ravvisato in capo a tutti gli avvocati iscritti all'Albo italiano, per il solo fatto di esservi iscritti, e ciò indipendentemente dall'iscrizione alla Cassa Forense.**

Si tratta di un principio affermato prima nella sentenza n. 15109/2005 della Cassazione Civile e poi dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n. 9184 del 7 giugno 2012 e n. 20219 del 19 novembre 2012. Detto obbligo sembra prescindere dalla esistenza di eventuali incompatibilità ovvero dal fatto di non aver presentato una dichiarazione dei redditi in Italia ovvero di aver presentato una dichiarazione negativa.

Si legga il seguente estratto della sentenza della Corte di Cassazione Civile, 19 marzo 2018, n. 6776⁴:

*La **ratio** dell'obbligo della comunicazione reddituale alla Cassa (L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 5) è già stata chiarita dalle Sezioni unite della Corte (sentenza 7 giugno 2012, n.9184) che, escludendo dubbi di legittimità costituzionale, hanno rimarcato le meritevoli esigenze sociali di garantire l'effettività dell'obbligo di iscrizione, ai fini dell'assistenza e previdenza obbligatoria della categoria professionale, nello stesso interesse dei relativi appartenenti, spiegando come **la conoscenza del flusso di redditi dei professionisti sia funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi sia già iscritto e all'accertamento dei requisiti reddituali o del volume di affari in presenza dei quali sorge l'obbligo d'iscrizione**, cui deve provvedere, in via sostitutiva e d'ufficio, la Giunta esecutiva della Cassa, **nell'esercizio di un potere esperibile solo attraverso la disponibilità dello strumento di conoscenza dei dati patrimoniali proveniente dagli stessi soggetti potenzialmente tenuti agli obblighi di iscrizione e contribuzione** (v. Cass. n. 9184 del 2012, cit.).*

*Ancora le Sezioni unite della Corte, con la sentenza 19 novembre 2012, n. 20219, hanno chiarito che **l'obbligo delle comunicazioni** di cui al citato art. 17, comma 1, **prescinde finanche dalla produzione di un reddito professionale o dall'esistenza di situazioni di incompatibilità con l'esercizio dell'attività forense** previste dall'ordinamento professionale **fintantoché persiste l'iscrizione all'albo** ed essendo predisposto al controllo da parte della Cassa dell'osservanza dell'obbligo di iscrizione ad essa, nella concorrenza dell'ulteriore requisito dell'esercizio continuativo dell'attività, provato dal livello di reddito attestato dalle prescritte dichiarazioni e perciò costituisce infrazione più grave l'inosservanza di detto obbligo, sanzionata disciplinarmente, a differenza dell'infrazione all'obbligo di iscrizione alla Cassa, sanzionato solo con pene pecuniarie.*

Le stesse Sezioni unite da ultimo citate hanno evidenziato che una diversa interpretazione della L. n. 576 del 1980, art. 17, comma 1, nel senso di ritenere obbligati alle comunicazioni reddituali gli avvocati che sono iscritti non soltanto all'albo, ma anche alla Cassa, condurrebbe all'illogica conseguenza che l'avvocato iscritto alla Cassa che omette l'invio della comunicazione obbligatoria, commette infrazione disciplinare a

⁴ <https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2021/02/cass.-19-marzo-2018-n.-6776-avvocato.pdf>

norma dell'art. 17, quinto comma, stessa legge, mentre l'avvocato che non ottempera all'obbligo di domandare l'iscrizione alla Cassa al verificarsi delle condizioni normativamente disposte, vale a dire della continuità dell'esercizio professionale, sarebbe esonerato dall'osservanza dell'obbligo delle comunicazioni obbligatorie (cfr. Cass., Sez. U. n. 20219 del 2012).

La trasmissione del Modello 5 va, inoltre, giustificata anche per consentire la verifica della continuità professionale, attualmente di competenza dei Consigli degli Ordini territoriali di cui all'art. 21 L. 247/2012:

Art. 21, co. 1, 2 e 4:

La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

....

La mancanza della effettività, continuatività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

In sostanza la conservazione dell'**obbligatorietà della comunicazione a Cassa del Modello 5**, costituisce per Cassa **una principale fonte di informazioni** per verificare la posizione del professionista e tenere conto di eventuali modifiche sostanziali che potrebbero incidere sulla precedente determinazione di esenzione.

Parendo da tali premesse, Cassa giunge alla conclusione di ritenere applicabile l'obbligo di cui all'art. 17, co. 1, L. 576/1980 **in capo a tutti gli Avvocati iscritti all'Albo italiano, ivi inclusi quelli che esercitano all'estero, eventualmente esonerati dagli obblighi contributivi.**

Sul ricorso all'istituto della sospensione volontaria di cui all'art. 20, co. 2, L. 247/2012

In tale contesto si inserisce la disposizione di cui all'art. 20 L. 247/2012 che, nel disciplinare le ipotesi di sospensione obbligatoria, al comma 2, attribuisce ad ogni avvocato la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione volontaria dall'Albo previsto dall'art. 20, comma 2, L. 247/2012

L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

La sospensione dall'Albo, finché dura, ha un duplice effetto:

- da un lato, fa venir meno l'operatività di cui all'art. 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, e conseguentemente l'inoperatività della normativa sugli obblighi contributivi;
- dall'altro, restando cristallizzato il presupposto di cui all'art. 17, co. 1, L. 576/1980, ossia l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, verrebbe meno anche il relativo obbligo di trasmissione del modello 5 a Cassa forense.

Il dibattito

Terminato l'intervento dei Delegati Cassa, uno degli argomenti oggetto di dibattito, sollevato dal moderatore avv. Vania Marinello, ha avuto ad oggetto i limiti che il ricorso all'istituto della sospensione volontaria presenta per i professionisti italiani all'estero, molti dei quali conservano l'iscrizione all'Albo italiano, quale condizione imprescindibile per l'iscrizione agli Albi degli Stati nei quali svolgono la loro attività.

Sotto altro profilo, la sospensione volontaria dall'albo fa venir meno lo *ius postulandi* dell'avvocato, ossia il suo potere di rappresentare in giudizio gli interessi di terzi, creando delle concrete limitazioni a chi effettivamente e continuativamente svolge, anche se prevalentemente e sostanzialmente all'estero, attività forense.

Sotto altro profilo, si è posto il tema della totalizzazione dei contributi versati in Italia con quelli versati negli altri Stati, che, sulla base dei chiarimenti offerti da Cassa, sembra resti fatto salvo anche nel caso in cui il professionista decidesse di optare per la sospensione volontaria.

La situazione del Regno Unito

Il dibattito si è poi concentrato sulla particolare posizione degli Avvocati iscritti agli Albi Italiani esercenti attività professionale nel Regno Unito, su cui è bene ricordare prima del recesso dall'Unione Europea già aveva avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza di merito, applicando i criteri dettati dalla normativa europea.

Il riferimento è fatto al Tribunale di Chieti nella sentenza n. 262 del 25 luglio 2018⁵ che, nel procedimento proposto da un professionista esercente la propria attività nel Regno Unito, ha annullato la cartella esattoriale con la quale gli veniva richiesto il pagamento di Contributi previdenziali in favore di Cassa Forense per l'annualità 2014, sul presupposto che

*nella suddetta annualità il ricorrente **non ha percepito alcun reddito per l'esercizio dell'attività di avvocato, non essendo peraltro iscritto neppure alla Cassa Forense.** Come risulta dalla documentazione prodotta, da luglio 2014 il ricorrente **ha svolto la sua attività professionale di avvocato prima in Inghilterra e poi in Irlanda ed è iscritto alla cassa di previdenza inglese sin dal 2014.***

E' evidente, pertanto, che non sussistono i presupposti né per l'iscrizione alla Cassa Forense né per il versamento della contribuzione, sicché deve dichiararsi l'illegittimità della cartella di pagamento.

⁵https://csdn.it/images/sentenze/controversie/Processo-Lavoro/Controversie-Previdenza-Assistenza/Tribunale_Chieti_n_262-2018.pdf

Applicabilità della normativa europea sopra richiamata.

Ciò chiarito, la prima questione che si è posta è stata quella della permanente applicabilità della regolamentazione europea sopra citata, ossia reg. 883/2004 e 987/2009, al Regno Unito nonostante il suo recesso dall'Unione Europea.

A fronte delle incertezze sul punto manifestate dalla dott.ssa Ilarioni nel proprio intervento, il tema sembra poter essere risolto facendo richiamo all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 384 I/01)⁶, che, salvo non sia diversamente stabilito, è vincolate per tutti gli Stati Membri della Unione Europea, ivi inclusa l'Italia (cfr. Art. 3, comma 2, 2019/C 384 I/01).

Il titolo III del detto accordo, nel dettare le norme relative al “*Coordinamento dei sistemi di sicurezza*”, all'art. 31, comma 1, precisa che:

alle persone contemplate dal presente titolo si applicano le norme e gli obiettivi di cui all'art. 48 TFUE, al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Unione e il Regno Unito tengono debitamente conto delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale facente capo alla Commissione europea e istituita con regolamento (CE) n. 883/2004 ("commissione amministrativa"), elencate nell'allegato I, parte I, del presente accordo.

Quanto all'Ambito d'applicazione “*ratione personae*”, il riferimento va fatto all'art. 30:

Il presente titolo si applica alle persone seguenti:

- a) cittadini dell'Unione che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;*
- b) cittadini del Regno Unito che sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;*
- c) cittadini dell'Unione che risiedono nel Regno Unito e sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;*
- d) cittadini del Regno Unito che risiedono in uno Stato membro e sono soggetti alla legislazione del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, nonché loro familiari e superstiti;*
- e) persone che non rientrano nelle lettere da a) a d), ma sono:*
 - i) cittadini dell'Unione che esercitano un'attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, nonché loro familiari e superstiti; o*
 - ii) cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività subordinata o autonoma in uno o più Stati membri alla fine del periodo di transizione e che, a norma del titolo II del regolamento (CE) n.*

⁶ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02))

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché loro familiari e superstiti;

f) apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro o nel Regno Unito che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a e), nonché loro familiari e superstiti;

g) cittadini di paesi terzi, nonché loro familiari e superstiti, che si trovano in una delle situazioni di cui alle lettere da a) a e), purché soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio (14).

Il presente titolo si applica alle persone di cui al paragrafo 1 fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui a detto paragrafo, laddove siano coinvolti uno Stato membro e il Regno Unito nel contempo. Il presente titolo si applica altresì alle persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo ma che rientrano nell'articolo 10 del presente accordo, nonché ai loro familiari e superstiti.

Il presente titolo si applica alle persone di cui al paragrafo 3 fintantoché queste mantengono il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell'articolo 13 del presente accordo o il diritto di lavorare nello Stato sede di lavoro ai sensi dell'articolo 24 o 25 del presente accordo.

Il quadro normativo sopra richiamato va letto in uno con i principi di buona fede e leale cooperazione richiamati dall'art. 5 del predetto accordo a cui devono conformarsi il Regno Unito e gli Stati Membri nell'interpretazione ed esecuzione del medesimo accordo,

Art. 5

Buona fede

*L'Unione e il Regno Unito, **nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede**, si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo.*

Essi adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione dei suoi obiettivi.

*Il presente articolo **non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione a norma del presente accordo, in particolare il principio di leale cooperazione.***

nonché con il principio di non discriminazione di cui all'art. 12 del medesimo accordo

Art. 12

Non discriminazione

Nell'ambito di applicazione della presente parte e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dalla stessa previste, nello Stato ospitante e nello Stato sede di lavoro è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ai sensi dell'articolo 18, primo comma, TFUE nei confronti delle persone di cui all'articolo 10 del presente accordo.

che sembrano offrire seri argomenti per dirimere i conflitti normativi e, conseguentemente, individuare la legge applicabile alle obbligazioni previdenziali gravanti sugli avvocati iscritti agli Albi Italiani che esercitano nel Regno Unito e viceversa ossia gli avvocati inglesi che esercitano in Italia, facendo ricorso ai criteri dettati dagli artt. 13, co. 2, Reg. CE 883/2004 e 13, comma 2, 8, 9 e 10 Reg. CE 987/2009.

Sull'Ente titolare del potere di individuare la legge applicabile alle obbligazioni previdenziali

Chiarito detto profilo normativo, il tema oggetto del dibattito ha riguardato la sussistenza, in situazioni di conflitto tra la legge previdenziale italiana e quella del Regno Unito, di un *iter* procedurale da seguire al fine di verificare l'Ente italiano o inglese dotato del potere di risolvere detto conflitto.

Il riferimento, in particolare, è stato fatto all'art. 16 Reg. CE 987/2009, rubricato *Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base* (Reg. CE 883/2004)

Art. 16

Procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base

1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un'attività è esercitata.

3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 14 del regolamento di applicazione. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo 6 del regolamento di applicazione.

5. L'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.

6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.

Tenendo conto di quanto previsto sulla base della citata disposizione, dunque, il tema del conflitto tra le norme applicabili dovrebbe essere risolto tra le istituzioni e, in particolare, mediante una comunicazione a monte che dovrebbe essere fatta dall'Istituzione dello Stato in cui il soggetto, dei cui interessi si discute, risiede.

Detta Istituzione dovrebbe trasmettere la propria determinazione all'Istituzione dell'altro Stato Membro coinvolto.

Si tratta di una procedura che, se applicata, potrebbe risolvere *ab origine* il profilo valutativo a cui ha fatto riferimento la Cassa Forense.

Tuttavia, resta da chiarire quale sia l'Istituzione dello Stato di residenza che dovrebbe essere chiamata ad effettuare detta valutazione e soprattutto andrebbe verificato l'*iter* istruttorio che dovrebbe seguire detta Istituzione, al fine di consentire da un lato all'interessato, dall'altro all'Istituzione dello Stato Membro, eventualmente coinvolto, di determinarsi.

Sarebbe interessante verificare se, laddove l'Ente previdenziale Italiano, ricevesse un provvedimento da parte di una Istituzione del Regno Unito da cui si evinca la residenza del soggetto interessato e l'applicazione della legge previdenziale inglese, o viceversa, lo ritenessero sufficiente ovvero andrebbero in ogni caso a verificare la sussistenza in concreto dei requisiti, sopra richiamati, dettati dagli artt. 13, co. 2, Reg. CE 883/2004 e 13, comma 2, 8, 9 e 10 Reg. CE 987/2009.

Forse esigenze di praticità potrebbero suggerire al diretto interessato di trasmettere, in ogni caso, ad entrambe le istituzioni la documentazione attestante il collegamento con lo Stato di residenza alla stregua di come descritti in precedenza.

Riflessioni generali. Gli avvocati esercenti attività all'esterno dell'area UE. La giurisprudenza nazionale.

La situazione descritta mostra un quadro normativo molto complesso, in cui le disposizioni europee direttamente applicabili devono essere coordinate con quelle nazionali, chiamate a trovare certamente applicazione laddove a livello sovranazionale non vi sia una diversa regolamentazione.

Il ricorso alla regola del buon senso e all'esigenza di interpretare le norme europee in modo leale e cooperativo, a cui la stessa dott.ssa Ilarioni ha fatto riferimento, per la risoluzione delle questioni dubbie è certamente un parametro di rilievo, a cui poter fare affidamento nella risoluzione dei conflitti normativi tra Italia e Regno Unito.

Tuttavia, **spostando il focus oltre la frontiera dell'Unione Europea** va tenuto conto dell'esistenza di **un orientamento giurisprudenziale che sembra lasciare poco spazio al superamento della normativa nazionale italiana** in tutte quelle ipotesi in cui l'avvocato iscritto all'Albo italiano, eserciti anche in modo esclusivo e prevalente, la propria attività fuori dai confini dell'UE **se manca una specifica convenzione bilaterale tra gli stati interessati in materia previdenziale**.

Il tema è stato affrontato da Cassa Forense nella propria rivista quadrimestrale, *La Previdenza Forense*, 2, maggio-agosto 2023⁷, in cui sono stati riportati alcuni precedenti.

Le sentenze in questione, tutte di giurisprudenza di merito, sembrano dare rilievo alla natura indisponibile ed inderogabile della materia previdenziale giungendo alla conclusione che, salvo diverso accordo sovranazionale disciplinante specificamente il profilo previdenziale e contributivo, diverso da quello fiscale, vada applicata la legge italiana sul presupposto oggettivo della permanente iscrizione all'Albo degli Ordini Italiani.

Il caso: Emirati Arabi

Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 182/2018 **ha rigettato il ricorso di una professionista che contestava l'obbligo di iscrizione alla Cassa esercitando la propria attività professionale negli Emirati Arabi Uniti**, atteso che **la Convenzione esistente tra Italia e UAE** disciplinerebbe esclusivamente le imposte, e, pertanto, non sarebbe applicabile alla diversa fattispecie **degli obblighi contributivi**.

“(...) l'art. 21 legge n. 247/2012 dispone che “La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale”.

*Deve pertanto ritenersi che, rivendicando l'avv. *** il proprio diritto al mantenimento all'iscrizione all'albo, ella riconosca la sussistenza di detti requisiti, e cioè, in particolare, “l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.*

⁷ https://laprevidenzaforense.it/media/20mb2pmb/rivista-per-web-2_2023.pdf

Se così è, e se si pone mente che lo stesso art. 21 prevede che “L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, deve concludersi per la legittimità della pretesa contributiva di cui alla cartella di pagamento.

*Come già rilevato dal Tribunale di Roma, con motivazione condivisa da questo giudice, “La previsione di un contributo annuo obbligatorio alla Cassa nazionale forense corrisponde alla garanzia di percezione di un trattamento pensionistico, sia pure, eventualmente, in misura minima. A nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e che non sia informato al principio di progressività. **La contribuzione previdenziale non è infatti assimilabile all’imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma è da considerare quale prestazione patrimoniale avente la finalità agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati** (cfr. Tribunale di Roma, sez. lavoro, 22/05/2017, n. 4805).*

Dando per presupposta – perché incontestata – la sussistenza del requisito di cui all’art. 21, comma 1, legge n. 247/2012, la previsione del versamento di un contributo minimo soggettivo, indipendente dalla misura del reddito prodotto dal professionista, a carico dell’avvocato iscritto all’Albo si sottrae alle censure di illegittimità sollevate dalla ricorrente. Né, per le stesse ragioni di non assimilabilità del contributo previdenziale al prelievo fiscale già evidenziate, assume rilievo nell’odierno giudizio la convenzione internazionale richiamata dalla ricorrente in materia di imposte”.

Il Caso: Federazione Russa.

Nella stessa prospettiva, si segnala la decisione del Tribunale di Palermo del 6 luglio 2023, con riferimento ad un avvocato iscritto all’Albo professionale in Italia che eserciti la propria attività in via esclusiva o alternativa, nella Federazione Russa:

È pacifico, infatti, che l’avvocato, iscritto all’albo professionale italiano, eserciti l’attività in uno Stato (la Federazione Russa) non membro dell’UE.

Per tale ragione, non v’è dubbio che la normativa comunitaria recepita dalla regolamentazione della Cassa Forense non trovi applicazione nel caso di specie.

*Chiarito quanto precede, la principale doglianza del ricorrente non merita di essere condivisa per le stesse ragioni già esposte nel precedente richiamato nel medesimo atto introduttivo (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 4138/22 del 19 dicembre 2022: “Passando al merito non vi è dubbio che ai fini della decisione delle controversie riunite occorra individuare quali siano gli eventuali obblighi previdenziali dell’avvocato iscritto ad un Albo italiano e che nondimeno eserciti la propria attività, in via esclusiva o alternativa, all’estero (nella specie la Federazione Russa). **Trattasi di situazione affatto diversa rispetto a quella degli avvocati iscritti all’Albo italiano e che nondimeno esercitino l’attività***

professionale in uno Stato membro dell'Unione, la quale trova espressa regolamentazione sia nella disciplina comunitaria che nella regolamentazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

...

Diverso è il caso, come quello in esame, in cui l'avvocato – iscritto in Italia – eserciti la propria attività prevalentemente od esclusivamente in uno Stato non membro dell'Unione Europea. Il già richiamato Regolamento di attuazione dell'art. 21, comma 8 e 9 della l. n. 247/2012 ha introdotto nel sistema il meccanismo per cui l'iscrizione all'Albo professionale determina l'automatica iscrizione alla Cassa Forense (art. 1, comma 1: "A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge 141/1992"). Non essendo applicabile la normativa comunitaria l'interrogativo su quale normativa debba essere presa in considerazione non può che avere risposta nel rinvio alle eventuali Convenzioni stipulate tra l'Italia e lo Stato non membro UE.

Ciò premesso la vicenda in esame appare del tutto sovrapponibile a quanto già oggetto di decisione (sentenza n. 182/2018) da parte del Tribunale di Milano, che ha condivisibilmente ritenuto sussistente l'obbligo contributivo nei confronti della Cassa Forense in capo al professionista iscritto all'Albo in Italia dal momento che la Convenzione internazionale esistente (in quel caso tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti) – di divieto di doppia imposizione fiscale – non fosse applicabile, trattandosi di contributi previdenziali.

Negli USA. L'accordo di sicurezza sociale.

Più fortunata sembra essere la posizione degli avvocati iscritti all'Albo italiano che svolgono attività professionale negli USA, avendo l'Italia, in data 23 maggio 1973 stipulato con gli Stati Uniti l'Accordo di sicurezza sociale⁸, entrato in vigore il 1 gennaio 1986.

L'Accordo si applica alla legislazione di sicurezza sociale delle prestazioni pensionistiche per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Non sono stati registrati precedenti specifici, tuttavia, dalla lettura della Convenzione sembra potersi trarre una regola generale estensibile a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, residenti in uno dei due Stati firmatari, che sono soggetti a tutte legislazioni, *ratione materiae*, relative ai settori di sicurezza sociale, dunque, ivi inclusa quella applicabile agli avvocati.

In questi casi, i criteri per risolvere i dubbi in ordine alla legge applicabile sono contenuti nell'art. 7 della citata convenzione.

⁸ <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49821.sicurezza-sociale-internazionale-convenzione-bilaterale-con-gli-stati-uniti.html>

Conclusioni.

Molte restano le domande aperte.

Tutti i partecipanti al Convegno hanno però concordato sull'auspicabilità di un intervento legislativo che tenga conto della peculiare situazione che caratterizza gli avvocati iscritti agli Albi italiani che esercitano all'estero.

Il tutto tenendo conto che la Corte di Giustizia Europea, nella causa C- 45/17, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità *con il principio della libera circolazione di capitali da paesi terzi o diretti ad essi il fatto che una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato terzo rispetto all'Unione sia assoggettata, come le persone iscritte alla previdenza sociale di uno Stato Membro (nella specie la Francia) ai prelievi sui redditi da capitale previsti dalla legislazione di detto Stato rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento comunitario n. 883/2004 mentre una persona iscritta a un regime previdenziale di uno Stato membro diverso dalla Repubblica francese non può esservi assoggettata*, sembra aver giustificato un trattamento differenziale.

In particolare, la Corte Europea, pur rilevando che la predetta esclusione potrebbe, in linea di principio, costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali, in quanto i cittadini dell'Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro dell'UE potrebbero beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quelli cittadini del medesimo Stato Membro che risiedono in uno Stato extra UE e sono iscritti al regime previdenziale di tale Stato, ha concluso nell'affermare che **tale differenziazione sarebbe sulla base del fatto che esiste una differenza oggettiva** tra, da un lato, un cittadino francese che risiede in uno Stato terzo ed è ivi iscritto a un regime previdenziale e dall'altro un cittadino dell'Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro. **Solo quest'ultimo, infatti, può beneficiare in ragione del suo spostamento all'interno dell'Unione, del principio dell'unicità della legislazione in materia di previdenza sociale che, è, invece esclusa per chi esercita la propria professione fuori dai confini dell'UE.**

Non resta quindi che sperare negli sviluppi del dialogo avviato a Londra con i Delegati Cassa e nell'effettivo ricorso al criterio di buon senso quale parametro guida per districare i casi dubbi da essi richiamato.

Altrimenti, in assenza di un intervento normativo, il professionista che intenda esercitare la sua attività oltre confini EU dovrà verificare preliminarmente l'esistenza di una Convenzione bilaterale tra lo Stato in cui intende operare e l'Italia in materia previdenziale.

In caso contrario, prima di assumere una simile scelta il professionista dovrà essere consapevole che la permanente iscrizione all'Albo Italiano, in assenza di diversa regolamentazione sovranazionale, potrebbe avere come conseguenza l'applicabilità dell'art. 1 del Regolamento Unico della Previdenza, anche se dimostra di svolgere in modo prevalente o addirittura esclusivo la sua attività il confine EU, producendo un reddito zero in Italia.

Si tratta di una tendenza che sembra porsi in netto contrasto con il superamento delle barriere geografiche verso cui il mondo, grazie anche all'accelerazione digitale che stiamo vivendo, sta andando.

Proposte.

In un simile contesto va dato particolare risalto alla **proposta del Presidente di Italawyers, avv. Valeriano Drago** di lavorare in armonia con le istituzioni nazionali, tra cui gli Albi territoriali e l'Ente Previdenziale, per la **costituzione di un apposito Ordine degli avvocati italiani operanti all'estero**, per dare risalto alle peculiari esigenze che caratterizzano questa categoria di avvocati e li differenziano, sotto il profilo del trattamento economico, a quelli esercenti su territorio nazionale.

Parimenti valide di possibili e concreti sviluppi potrebbero essere le iniziative proposte dai **rappresentanti di AIGA e Fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli**, di lavorare insieme per l'introduzione **della figura dell'Avvocato Europeo**, per la creazione di un **portale di ricerca dell'avvocato europeo** e la diffusione del **tesserino europeo**, della **possibilità di organizzare percorsi formativi e di praticantato oltre confini nazionali**, agevolare lo scambio e le esperienze internazionali dei giovani avvocati di cui si sono fatte portavoce **l'avv. Elisa Fioroni Torrioni, Responsabile Uffici Bandi europei AIGA**, e **l'avv. Romina Lanza, Responsabile Ufficio Relazioni con l'Estero della Fondazione AIGA "Tommaso Bucciarelli"**.

La redazione del presente documento è stata curata dall'avv. Roberta Errico, del Foro di Napoli, con sede operativa anche in Germania, socio ordinario di Italawyers